

## PRETURA VERONA

30 OTTOBRE 1990

ESTENSORE:

SIGILLO

PARTI:

VITTORINI

(Avv. Calabi, Frigessi, Martinelli)

MARCENARO

(Avv. Callipari)

MONDADORI

(Avv. Bernardini, Zuniga)

**Provvedimenti d'urgenza •  
Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.  
• Competenza territoriale •  
Luogo della pubblicazione dello  
stampato ritenuto lesivo.**

*In tema di provvedimenti d'urgenza contro pubblicazioni ritenute lesive la competenza territoriale ante causam spetta al Pretore del luogo ove le pubblicazioni vengono stampate anche perché tale regola offre un criterio agevole e facilmente accertabile per gli interessati, al fine di evitare il moltiplicarsi di giudici ugualmente competenti, data la potenzialità diffusiva del fatto lesivo avvenuto a mezzo stampa.*

**Corrispondenze epistolari •  
Decesso dell'autore • Azione del  
nipote • Esistenza in vita di  
coniuge, figlio o genitore •  
Legittimazione attiva •  
Esclusione.**

*Difetta di legittimazione attiva il nipote dell'autore di una corrispondenza epistolare qualora siano in vita qualcuno dei soggetti indicati dall'art. 93 l.d.a. (nel caso di specie il figlio dell'autore).*

**Corrispondenze epistolari •  
Decesso dell'autore • Diritto alla  
riservatezza • Prevalenza sul  
diritto di proprietà materiale  
della corrispondenza • Eccezioni  
• Tassatività.**

*La normativa posta a tutela della confidenzialità delle corrispondenze epistolari è particolarmente rigorosa posponendo il diritto di proprietà materiale sulla corrispondenza e anche l'eventuale diritto d'autore al diritto alla riservatezza che spetta, dopo la morte dell'autore, ai parenti più stretti, sotto forma di tutela del « sentimento di pietà nei confronti del defunto », senza possibilità di eccezioni se non quelle specificamente previste.*

**Corrispondenze epistolari •  
Pubblicazione • Mancato  
consenso degli aventi diritto •  
Preteso scopo culturale e  
scientifico • Applicazione  
analogica dell'art. 97 l.d.a. •  
Esclusione.**

*In assenza del consenso degli aventi diritto non è lecita la pubblicazione di corrispondenze epistolari confidenziali né è applicabile analogicamente l'art. 97 l.d.a. ove consente la pubblicazione dell'immagine altrui, anche non consenziente, per scopi culturali o scientifici poiché la specialità della normativa sulla corrispondenza epistolare non tollera integrazioni con quella, altrettanto speciale, relativa al ritratto.*

Con ricorso 8 ottobre 1990 Demetrio Vittorini e Tommaso Vittorini, rispettivamente figlio e nipote del noto scrittore Elio Vittorini (1908-1965) adivano questo Pretore perché, con provvedimento d'urgenza, fosse inibito alla A. Mondadori Editore S.p.A., al settimanale « Epoca! » e al giornalista letterario Giuseppe Marcenaro la pubblicazione e diffusione ulteriore della corrispondenza epistolare inviata da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi, in relazione ad un articolo apparso sul settimanale « Epoca! » il 20 giugno 1990 ove veniva ricostruito il loro rapporto di collaborazione letteraria per la traduzione di alcune opere dall'inglese, in particolare di D.H. Lawrence; i ricorrenti chiedevano inoltre fosse sospesa la diffusione del libro intitolato « Un'amica di Montale »,

scritto ancora da Giuseppe Marcenaro e, secondo quanto riferito dal settimanale suddetto, di imminente pubblicazione, avendo essi motivo di ritenere che il volume contenesse altre lettere dello scrittore alla Rodocanachi.

Disposta la comparizione delle parti, si costituivano la Mondadori S.p.A. e Giuseppe Marcenaro eccependo la prima la incompetenza territoriale del Pretore di Verona e l'insussistenza dei presupposti d'ammissibilità del provvedimento invocato, riguardando esso pubblicazioni future ed eventuali alle quali la società editrice non avrebbe più alcun interesse; il secondo rilevando di essere legittimo proprietario, per legato testamentario, della corrispondenza inviata alla Rodocanachi da molte personalità letterarie, tra cui Elio Vittorini, invocando poi il disposto dell'art. 70 della legge sul diritto d'autore, e negando altresì il carattere confidenziale delle lettere, le quali peraltro sarebbero già note da anni al pubblico per essere state già pubblicate anni addietro.

E preliminarmente la questione sulla competenza. I ricorrenti temono che Giuseppe Marcenaro e il settimanale « Epoca! » possano procedere ad ulteriore diffusione delle lettere in questione e, sul presupposto che il settimanale viene stampato in Verona, invocano tre pronunzie della Corte regolatrice (l'ultima delle quali la n. 1119 del 1985) per radicare la competenza innanzi al Pretore di Verona; il quale osserva che l'adesione al suddetto consolidato (ormai) orientamento della Suprema Corte non può essere censurata. Non si ignorano alcuni precedenti contrari provenienti da giudici di merito (spesso però giustificati dalla particolarità del caso concreto), ma si ritiene di dover rispettare la funzione regolatrice e nomofilattica della Corte in una materia così delicata e di accedere nella fattispecie all'orientamento suddetto, in quanto fondato su argomentazioni razionali tese a costruire un criterio soprattutto agevole e facilmente accertabile per gli interessati, al fine di evitare il moltiplicarsi di giudici ugualmente competenti, data la potenzialità diffusiva del fatto lesivo avvenuto a mezzo stampa.

Se dunque legittimamente la competenza è stata individuata in ordine alla prima delle domande cautelari propo-

ste, analoghe considerazioni non possono essere svolte con riferimento al futuro volume del Marcenaro intitolato « Un'amica di Montale » e alla domanda cautelare che lo riguarda: i ricorrenti hanno infatti omesso qualsiasi indicazione, come era invece loro onere, trattandosi di competenza territoriale indelegabile, circa l'attribuzione al Pretore di Verona della competenza ad ammettere il richiesto provvedimento cautelare *ante causam*. Esclusa naturalmente la competenza per connessione, nessun elemento acquisito agli atti consente a questo Pretore di affermare la propria competenza: la casa editrice sembra essere (in base all'articolo apparso su « Epoca! ») non la Mondadori ma la Camunia, della quale però nessuna notizia viene fornita, e d'altro verso né i ricorrenti né il Marcenaro risiedono in Verona. Conseguenziale è la pronunzia declaratoria della competenza sulle domande svolte *sub b)* e *c)* del ricorso, anche come modificate in udienza.

Ulteriore questione preliminare, non sollevata dalla controparte ma rilevabile d'ufficio, è quella sulla legittimazione ad agire di Tommaso Vittorini, nipote di Elio. La prospettazione del ricorso è basata fondamentalmente sull'art. 93 della legge sul diritto di autore, e tale norma richiede il consenso alla pubblicazione da parte dei discendenti solo « mancando il coniuge, i figli e i genitori ». La presenza dunque del figlio Demetrio esclude la concorrente legittimazione del nipote. Anche poi sotto il profilo della corrispondenza quale opera dell'ingegno (profilo in verità esposto solo marginalmente in ricorso), e della conseguente lesione del diritto alla pubblicazione di un'opera inedita, Tommaso Vittorini avrebbe dovuto quanto meno allegare la sua qualità di erede: ma egli tace sul punto.

Ciò posto, è possibile esaminare il *fumus boni iuris* della domanda cautelare rivolta ad inibire a Marcenaro, alla Mondadori Editore e al settimanale « Epoca! » l'ulteriore diffusione della corrispondenza inviata da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi. Ritene questo Pretore che invano i resistenti neghino il carattere di confidenzialità di tali lettere, anche relativamente ai soli brani pubblicati. Se, come bene è stato detto, « la lettera ha carattere confidenziale

quando il suo autore intende aprire il proprio animo di fronte al destinatario per la particolare fiducia che ripone in lui, considerato discreto depositario dei sentimenti e delle notizie manifestategli », sarà allora estremamente arduo non rilevare già *ictu oculi* il carattere suddetto in una corrispondenza epistolare che già nasce improntata in via generale alla estrema riservatezza: come si legge dai documenti prodotti, e in particolare dallo stesso articolo di « Epoca! » del 20 giugno, Eugenio Montale, nel mettere in comunicazione per la prima volta Vittorini e la Rodocanachi, chiedendole « traduzioni letterali a tamburo battente » per conto dello scrittore, concludeva: « naturalmente l'accordo dovrà restare segreto ». Iniziava così una collaborazione corredata da scambi epistolari in cui Vittorini assume quasi costantemente un tono di riservatezza, sicuro che la destinataria non avrebbe mai rese pubbliche le istruzioni e le raccomandazioni, le opinioni e le confidenze trasmesse. Solo così si spiegano gli accenni a un tentativo di approfondire i rapporti personali, evitato a causa del ricordo della madre (lettera 13 dicembre 1935, riportata nell'articolo suddetto, come anche i pensieri che seguono), l'opinione sul proprio « infame modo di tradurre », la richiesta di un giudizio sul proprio stile di traduzione, la confessione di aver falsificato un assegno, e così via. Come si vede, trattasi di fatti e sentimenti non certo di lieve momento personale o comunque tali da ritenere che l'autore si sarebbe disinteressato, comunicandoli alla destinataria, degli sviluppi ulteriori di tale comunicazione. Naturale e legittima dunque l'aspettativa dello scrittore di ottenere riserbo dalla Rodocanachi (aspettativa peraltro sostanzialmente soddisfatta lei ancora in vita, anche se lo stesso Marcenaro narra nel suo articolo di « svelamenti epistolari » con amici « di cui stimava dignità e riservatezza », in particolare con Carlo Bo), altrettanto legittimo oggi il diritto del figlio di vedere tutelata la figura paterna, quale emerge dal segreto epistolare, inviolabile anche ad opera dell'attuale proprietario delle lettere.

La normativa è infatti particolarmente rigorosa sul punto, e gli artt. 93-95 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ppongono il diritto di proprietà materia-

le sulla corrispondenza (come anche l'eventuale diritto d'autore) al diritto alla riservatezza che spetta, dopo la morte dell'autore, ai parenti più stretti, sotto forma di tutela del « sentimento di pietà nei confronti del defunto », come è stato autorevolmente sostenuto, senza possibilità di eccezioni se non quelle specificamente previste.

In particolare, è certamente estraneo il richiamo all'art. 70 legge cit. operato dal patrocinio del Marcenaro, appunto poiché non trattasi di riprodurre o riassumere opere dell'ingegno altrui; ma è parimenti inapplicabile il disposto dell'art. 97 nella parte in cui non prevede il consenso dell'interessato ove siano in gioco « scopi culturali o scientifici », poiché la specialità della normativa sulla corrispondenza epistolare non tollera integrazioni con quella, altrettanto speciale, relativa al ritratto, avendo omissso il legislatore qualsiasi richiamo in tal senso e manifestato così una scelta di valori, che non spetta al giudice alterare.

La sussistenza dell'illecito appare dunque accertata. Sul punto, non è superfluo altresì sottolineare, convalidando con ciò l'assunto dei ricorrenti, come i brani delle lettere pubblicate si inseriscano in un articolo il cui tono complessivo è più vicino allo scopo giornalistico, alieno da interessi letterari, sulla figura del Vittorini quale sfruttatore del lavoro altrui, che al saggio documentato sulla reale consistenza del Vittorini quale traduttore dall'inglese (ove certamente, volendo esemplificare, la lettera sull'assegno falsificato non avrebbe potuto trovare posto).

Rimangono così da esaminare gli ulteriori requisiti di ammissibilità costituiti dall'imminenza e irreparabilità del pregiudizio, aspramente negati dai resistenti. Circa l'irreparabilità sarà sufficiente osservare che la natura degli interessi tutelati rende estremamente ardua, se non impossibile, una quantificazione monetaria del risarcimento idonea ad eliminare l'intero danno sofferto, come dimostrato dal moltiplicarsi dei provvedimenti d'urgenza in materia di diritti della personalità: giustificato dunque sotto tale profilo il ricorso al provvedimento d'urgenza. Più delicato invece il problema sulla imminenza del pregiudizio, poiché il contenuto delle lettere pubblicate da « Epoca! » sarebbe stato

già noto da anni, come emerge da un articolo apparso sul quotidiano « Repubblica » in concomitanza con l'uscita del settimanale, ove si accenna a fatti già noti, e soprattutto da un articolo del quotidiano « L'Unità » del 1° settembre 1986, che pubblica due delle lettere poi apparse in stralci su « Epoca! ».

Sul punto è necessario preliminarmente osservare che nessun consenso tacito è possibile desumere dal silenzio degli interessati circa la divulgazione delle due lettere ad opera del quotidiano « L'Unità », trattandosi di un comportamento equivoco, tra l'altro tenuto non necessariamente nella consapevolezza dell'avvenuta pubblicazione. Ciò posto, a costituire l'imminenza del pregiudizio lamentato sembra sufficiente la possibilità che l'illecito si ripeta, anche in forme più intense, ove non venga cautelativamente inibito. Altro è infatti disquisire sui meriti di Vittorini quale traduttore e sugli « aiuti », totali o parziali, che egli ebbe da parte della Rodocanachi (circostanza da sempre nota agli studiosi più attenti e documentati), altro è esporre e divulgare corrispondenza epistolare, il cui contenuto confidenziale è stato già sottolineato, al fine più o meno implicito di svelare l'autore nei suoi sentimenti e atteggiamenti segreti (e tendenzialmente destinati a rimanere tali almeno fino a quando potranno o vorranno opporsi gli aventi diritto). Quest'ultima sembra essere proprio la tendenza editoriale odierna di alcuni organi di stampa, periodica e non, come dimostra il recente caso *Calvino*, per certi aspetti analogo a quello qui in esame, e conferma la documentazione prodotta dai ricorrenti, in particolare l'articolo « Quei famosi scrittori da due soldi » di Pierluigi Battista su « Epoca! » del 25 luglio 1990, che accenna a questo nuovo modo di fare cultura letteraria. Appare perciò plausibile e giustificato il timore del ricorrente Demetrio Vittorini che le lettere confidenziali del padre siano oggetto di ulteriore divulgazione, senza il suo preventivo consenso.

L'inibizione ha riguardo all'intera corrispondenza inviata da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi, poiché le lettere già pubblicate, quelle altre prodotte in causa dal resistente Marcenaro, nonché le argomentazioni poste a base della presente ordinanza, consentono di attribui-

re il carattere della confidenzialità al complesso di tale corrispondenza epistolare (tranne naturalmente singole eccezioni da valutare caso per caso).

P.Q.M. — Il Pretore di Verona, dichiara la propria incompetenza territoriale in ordine alla domanda proposta *sub b)* e *c)* del ricorso;

dichiara il difetto di legittimazione attiva di Tommaso Vittorini in ordine alla domanda proposta *sub a)*;

inibisce alla A. Mondadori Editore S.p.A., al settimanale « Epoca! » in persona del direttore responsabile *pro tempore*, e a Giuseppe Marcenaro, la pubblicazione o diffusione al pubblico con qualunque mezzo delle lettere inviate da Elio Vittorini a Lucia Rodocanachi, in proprietà dello stesso Marcenaro, senza il consenso preventivo di Demetrio Vittorini;

assegna termine di giorni novanta per l'inizio della causa di merito innanzi al giudice competente.

## RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'ordinanza del Pretore di Verona, che torna ad affrontare, dopo un lungo silenzio giurisprudenziale, la complessa materia del diritto al riserbo epistolare, offre lo spunto per un rapido riesame delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sino ad oggi delineatesi sull'argomento.

Il caso oggetto della decisione in commento, concernente la pubblicazione non autorizzata dell'epistolario di persona celebre defunta, costituisce l'ipotesi più tipica di tutela del diritto alla riservatezza con riferimento alle pubblicazioni epistolari: la corrispondenza di cui nella specie si vuole impedire la divulgazione è infatti presa in considerazione esclusivamente nella sua natura di mezzo di comunicazione privata del singolo, a prescindere dall'eventuale valore artistico del contenuto, idoneo a legittimarne la protezione anche come opera dell'ingegno<sup>1</sup>.

La fattispecie, pertanto, trova la sua unica fonte di tutela e disciplina nell'art.

93 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Tale norma, collocata sotto il capo dei diritti connessi relativi alla corrispondenza epistolare e al ritratto, subordina la pubblicazione e divulgazione in genere delle corrispondenze epistolari e degli epistolari aventi carattere confidenziale o riferentisi alla intimità della vita privata, al preventivo consenso dell'autore, del destinatario e, dopo la loro morte, di taluni familiari.

Secondo dottrina e giurisprudenza unanimi tale disposizione attribuisce al mittente (autore) e al destinatario della corrispondenza (che presenti i requisiti suindicati) un diritto soggettivo assoluto di opporsi alla divulgazione del contenuto delle lettere, non solo nei confronti dei terzi, ma anche ciascuno nei confronti dell'altro<sup>2</sup>.

Tale diritto, che viene qualificato come diritto al riserbo epistolare, distinto dal c.d. diritto al segreto della corrispondenza<sup>3</sup>, sussiste soltanto in ordine a quegli scritti il cui contenuto sia caratterizzato dalla confidenzialità o dalla pertinenza alla intimità della vita privata.

<sup>1</sup> Per un'ampia trattazione degli aspetti privatistici della materia della corrispondenza cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1959, p. 312 ss.; MARIOTTI, *Sui diritti relativi alla corrispondenza epistolare*, in *Riv. dir. aut.*, 1960, p. 322 ss.; DI MAIO GIAQUINTO, voce *Corrispondenza*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 741 ss.; ARIENZO, voce *Lettera missiva*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, p. 779 ss.

Sulla tutela costituzionale della corrispondenza cfr. inoltre BARILE-CHELI, voce *Corrispondenza (Libertà di)*, in *Enc. dir.*, X, p. 743 ss.

<sup>2</sup> Cfr. Pret. Roma 22 novembre 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, p. 527; in dottrina A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 312 ss.

<sup>3</sup> In dottrina si osserva (cfr. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 316) che mentre la tutela del riserbo sarebbe diretta ad impedire l'abuso conseguente alla legittima conoscenza che alcuno (ad es. il destinatario) abbia del contenuto della corrispondenza, la tutela del segreto sarebbe invece rivolta ad impedire che terzi estranei prendano abusiva conoscenza di tale contenuto. Nello stesso senso cfr. anche TOMASSINI, *Osservazioni in tema di Diritto alla privacy*, in *Dir. pers. e fam.*, 1976, p. 270, nonché Di Maio Giaquinto, *op. cit.*, p. 741. Quest'ultimo rileva come il diritto al segreto epistolare (costituzionalmente e penalmente garantito) vada tenuto distinto dal diritto meramente privatistico al riserbo su ciò che concerne l'intimità della propria sfera privata.

In ordine al significato di tali requisiti ed in ordine ai criteri da adottare per riscontrarne la sussistenza nei casi concreti non sembra regnare un'assoluta uniformità di vedute.

La dottrina più recente, cui espressamente si richiama anche il Pretore di Verona nell'ordinanza in commento, sottolinea l'autonomia e non necessaria coesistenza dei caratteri della confidenzialità dello scritto e della sua pertinenza all'intimità della vita privata<sup>4</sup>.

Al riguardo si è precisato che la confidenzialità non è necessariamente legata al racconto di episodi riguardanti la sfera privata, dovendo riscontrarsi anche nella narrazione di fatti non intimi, ogni qualvolta il tono dell'autore della missiva appaia improntato alla riservatezza<sup>5</sup>.

Con riferimento a tale interpretazione, si è però obiettato che essa finisce con l'estendere a dismisura l'ambito della riservatezza della corrispondenza, impedendo la divulgazione (senza consen-

so) di pressoché qualsiasi scritto epistolare, che sarebbe già degno dell'energica tutela legislativa a prescindere dal contenuto oggettivo, ma per il solo fatto di non essere destinato ad una più o meno vasta platea di persone<sup>6</sup>.

Allo scopo di evitare l'inconveniente di considerare ugualmente antigiuridiche pubblicazioni meramente scandalistiche e pubblicazioni animate da scopi scientifici seri, si è allora suggerito di operare un'applicazione analogica della normativa dettata in tema di ritratto: in tal modo, il divieto di cui all'art. 93 sarebbe limitato soltanto ai casi in cui la divulgazione della corrispondenza non sia « ... giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali... » o non sia « ... collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico » (art. 97 della legge n. 633 del 1941)<sup>7</sup>.

Tale soluzione, largamente seguita dalla dottrina, non ha però trovato, come dimostra la stessa ordinanza che qui si pubblica, analogo consenso da parte della giurisprudenza.

Quest'ultima suole negare l'ammissibilità di un procedimento analogico non tanto per la specialità della normativa sulla corrispondenza epistolare, come argomenta il Pretore di Verona, quanto per l'importante rilievo che le norme a tutela del riserbo epistolare prevedono eccezioni al divieto di pubblicare lettere senza il consenso degli aventi diritto soltanto in relazione alle specifiche ipotesi degli artt. 94 e 95 della legge sul diritto di autore<sup>8</sup>.

\*\*\*

Un ulteriore aspetto particolare della tutela del segreto epistolare, che merita di essere menzionato per la sua estrema rilevanza dottrinale, è quello della qualificazione e natura del diritto spettante ai congiunti dopo la morte dell'autore o del destinatario della corrispondenza. Ci si è chiesti al riguardo se il diritto al consenso attribuito dalla legge ai congiunti del defunto (gradatamente indicati dal comma 2 dell'art. 93 in base ad un ordine tassativo) sia lo stesso diritto spettante, in vita, all'autore e al destinatario, e che si trasmetterebbe *mortis causa* alle categorie di soggetti indicati dalla legge<sup>9</sup>, ovvero se

<sup>4</sup> Cfr. GAMBARO, *In tema di pubblicazione di lettere e missive*, in *Giur. it.*, 1976, II, 11 ss.; DE CUPIS, *Sulla confidenzialità della corrispondenza epistolare*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, p. 62 ss.

<sup>5</sup> « Questo carattere confidenziale inerisce spesso alla manifestazione epistolare dei propri sentimenti e delle proprie opinioni, e può sussistere pur nel semplice racconto di fatti, anche a prescindere dal riferimento alla intimità della vita privata ». Cfr. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 63. In senso contrario, cfr. Pret. Milano 15 febbraio 1975, cit.

<sup>6</sup> In tal senso cfr. SCARNECCHIA, *Tutela della riservatezza e corrispondenza epistolari*, nota a Trib. Salerno 4 dicembre 1976, n. 1237, in *Dir. giur.*, 1977, p. 926.

<sup>7</sup> SCARNECCHIA, *op. cit.*, p. 927. Un'applicazione analogica dell'art. 97 alla materia epistolare era già stata suggerita dallo stesso DE CUPIS (*Sul limite della tutela della riservatezza*, in *Foro pad.*, 1955, I, p. 470) il quale, prendendo spunto dalla vicenda Pettacci, suggerì di applicare i criteri delle norme sull'immagine ad ogni manifestazione del diritto alla riservatezza. L'autore sostenne che « ... essendo uguale il bene giuridico, il limite della sua tutela va determinato con pari criterio, sia che la divulgazione si attui attraverso il mezzo fotografico o cinematografico, sia che si attui attraverso forme letterarie o pseudo-letterarie ». In senso favorevole a tale impostazione v. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 7; vedi altresì MARIOTTI, *op. cit.*, p. 326.

<sup>8</sup> In tal senso cfr. App. Milano 24 settembre 1965, in *Foro pad.*, 1966, I, p. 202 (causa Abba c. figli Pirandello). Per l'ammissibilità del procedimento analogico cfr. invece Trib. Salerno 4 dicembre 1976, n. 1237, cit., p. 923.

<sup>9</sup> La tesi è sostenuta da MARIOTTI, *op. cit.*, p. 118. Nello stesso senso v. anche BARILE e CHELI, voce *Corrispondenza*, cit., p. 743, i quali parlano di *trasferimento della potestà di consenso*.

sia un diritto diverso che sorge *ex novo* in capo ai congiunti<sup>10</sup>. Più corretta sembrerebbe la soluzione di chi, ponendo in luce come sia azzardato ammettere la trasmissibilità *mortis causa* di un diritto assoluto della personalità, individua in capo ai congiunti un diritto nuovo, fondato sul sentimento di amore e di rispetto che lega all'originario titolare i congiunti che gli sopravvissero<sup>11</sup>.

\* \* \*

Un breve cenno merita, infine, l'analisi delle conseguenze giuridiche delle offese arrecate al diritto sancito dall'art. 93 della legge sul diritto d'autore. In proposito si è concordi nel ritenere che la violazione del diritto al riserbo epistolare costituisca illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e sia, pertanto, titolo idoneo per ottenere il risarcimento del danno. A tutela di tale diritto è pacificamente ammessa la possibilità di invocare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 700 cod. proc. civ., sia per la « non esperibilità di altre azioni cautelari tipiche », che potrebbero riguardare soltanto « la materiale disponibilità della lettera »<sup>12</sup>, sia per l'imminenza del pregiudizio<sup>13</sup> (rappresentato dalla presumibile ulteriore utilizzazione del materiale pubblicato nonché di quello ancora da pubblicare<sup>14</sup>, sia infine per la irreparabilità del pregiudizio stesso) data la difficoltà di una valutazione patrimoniale del danno causato dalla violazione di un diritto della personalità<sup>15</sup>.

Per quanto riguarda la competenza a conoscere del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per l'inibizione di una corrispondenza epistolare su un periodico è consolidato l'orientamento, seguito anche dal Pretore di Verona, secondo cui è competente il giudice del luogo dove il periodico si stampa<sup>16</sup>.

MONICA MARCUCCI

<sup>10</sup> Così SCARNECCHIA, *op. cit.*, p. 329, il quale sottolinea il fatto che « i soli autorizzati all'esercizio del diritto sono i congiunti espressamente indicati dalla norma, i quali, a loro volta, non potrebbero trasmetterlo ai loro successori ».

<sup>11</sup> Cfr. Trib. Salerno 4 dicembre 1976, cit.; cfr. Pret. Roma 22 novembre 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, p. 527. In dottrina cfr. DI MAJO GIAQUINTO, *op. cit.*, p. 742; ARIENZO, *op. cit.*, p. 773; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 337 ss.

RAVÀ, invece *Sul diritto alla riservatezza*, in *Foro pad.*, 1955, I, 469, individua nel consenso dei congiunti una sorta di rappresentanza *post mortem* della personalità del defunto.

<sup>12</sup> Cfr. Pret. Roma 25 marzo 1975, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 468.

<sup>13</sup> A proposito dell'imminenza del pregiudizio, appare ineccepibile l'interpretazione del Pretore di Verona, il quale ha escluso che la mancata reazione ad una precedente pubblicazione possa costituire una sorta di consenso tacito alla divulgazione di corrispondenza riservata.

Nello stesso senso si esprime anche la dottrina (AMENDOLA, *Limiti alla utilizzazione di opera dell'ingegno espressa in forma di corrispondenza e tutela del riserbo epistolare*, in *Giust. civ.*, 1977, I, p. 536), ritenendo che il consenso dei soggetti del rapporto epistolare debba considerarsi sempre necessario « non solo al momento della prima pubblica utilizzazione delle missive, ma anche per ogni altra forma di divulgazione al pubblico successiva alla prima, quando essa avviene ad opera di persona diversa da quella precedentemente autorizzata ». In giurisprudenza cfr. Pret. Roma 22 novembre 1976, cit., in cui si sottolinea che l'avvenuta divulgazione di corrispondenza costituente opera dell'ingegno da parte dei congiunti del destinatario estinto, in una mostra da loro allestita, proprio perché così « condizionata e circoscritta » non determina a favore di altri il potere di pubblicare tali missive; così come la consegna a terzi, da parte del destinatario stesso, di fotocopie dell'opera, non tiene luogo del consenso espresso ed univoco richiesto dalla legge e non fa venir meno l'imminenza di un pregiudizio.

<sup>14</sup> Cfr. Pret. Roma 14 ottobre 1967, in *Giust. civ.*, 1968, I, p. 751; Pret. Roma 22 novembre 1976, cit., p. 536.

<sup>15</sup> A proposito della nozione di irreparabilità del pregiudizio. cfr.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. n. 1119 del 1985 e Cass. n. 5329 del 1977.